

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BENEMERENZE FEDERALI: LEONARDO DA VINCI

Art. 1 SOGGETTI

a) La FMSI al fine di onorare chi abbia dedicato a lungo la propria attività in favore della Federazione o contribuito notevolmente alla realizzazione degli scopi statutari, con deliberazione del Consiglio Direttivo Federale, può assegnare benemerenze sia alle proprie Associazioni Medico Sportive (AMS) sia ai propri tesserati.

Art. 2 REQUISITI

Titolo I - Tesserati

- a) Al momento della richiesta di concessione di benemerenza ("Leonardo da Vinci") il socio candidato deve avere un'anzianità non inferiore a 15 anni di continuità di tesseramento, con esclusione delle cariche ricoperte di cui all'art. 2, titolo I, comma d) punti 1, 2 e all'art. 3, titolo I, comma e).
- b) L'anzianità di tesseramento costituisce condizione essenziale per ottenere la benemerenza, con esclusione delle cariche ricoperte di cui all'art. 2, titolo I, comma d) punti 1, 2 e all'art. 3 comma e).
- c) L'assegnazione della benemerenza "Leonardo da Vinci" (bronzo, argento ed oro) deve essere graduale, con esclusione delle cariche ricoperte di cui all'art. 2 titolo I, comma d) punti 1, 2 e all'art. 3, titolo I, comma e).
- d) I criteri di assegnazione delle benemerenza sono i seguenti:

Ex officio:

- 1. Presidente Federale, Presidente Onorario, Vice Presidente e Consigliere Federale: "Leonardo d'oro";
- 2. Presidente, Delegato Regionale: "Leonardo d'argento";
- 3. Presidente AMS: "Leonardo di bronzo";
- 4. Hanno diritto la "Leonardo d'oro" i Medici iscritti alla FMSI in possesso dei seguenti titoli: Membri CIO, Membri Giunta Nazionale del CONI, Componenti della Commissione Medica del CIO, Componenti dell'Esecutivo FIMS, Presidenti di Federazione o Discipline Associate del CONI, Presidenti di Enti di Promozione Sportiva, Presidenti di Commissione Medica Federale Internazionale, Stelle d'Oro del CONI.



Per valutazione dei titoli di merito:

1. Soci:

"Leonardo di bronzo" può essere concesso dal Consiglio Direttivo Federale, purché abbiano almeno 15 anni di continuità di tesseramento:

"Leonardo d'argento" può essere concesso dal Consiglio Direttivo Federale, purché abbiano almeno 20 anni di continuità di tesseramento;

"Leonardo d'oro" può essere concesso dal Consiglio Direttivo Federale, purché abbiano almeno 30 anni di continuità di tesseramento.

Titolo II - Associazioni Medico Sportive o altri Enti

- a) L'assegnazione del "Leonardo da Vinci" alle AMS da parte del Consiglio Direttivo Federale avviene per valutazione dei titoli vantati.
- b) Al momento della richiesta di concessione di benemerenza ("Leonardo da Vinci") l'Associazione candidata deve avere una anzianità non inferiore a 15 anni di continuità di tesseramento, con esclusione di quanto previsto dall'art. 3, titolo II, comma e).
- c) L'anzianità di tesseramento e l'impegno duraturo profuso nell'attività federale costituiscono condizione essenziale per ottenere la benemerenza, con esclusione di quanto previsto dall'art. 3, titolo II, comma e).

Art. 3 PROCEDURA

Titolo I - Tesserati

- a) La AMS che intende richiedere la benemerenza per il proprio socio deve inoltrare alla Segreteria della FMSI:
 - 1. dettagliato <u>curriculum</u> relativo al socio candidato con <u>le relative motivazioni</u> alla proposta di conferimento delle benemerenza;
 - relazione illustrativa redatta a cura del Comitato o della Delegazione Regionale territorialmente competente riportante il parere motivato alla sua accettazione o al suo diniego;
 - 3. richiesta indirizzata al Consiglio Direttivo Federale a mezzo di <u>lettera raccomandata</u> con ricevuta di ritorno, improrogabilmente entro il <u>30 aprile di ogni anno</u>.
- b) Le proposte non rispondenti ai dettami riportati non saranno prese in considerazione.
- c) L'esame delle proposte è demandato con Gruppo di lavoro costituito ad hoc dal Presidente Federale.
- d) Le proposte ritenute valide devono essere approvate dal Consiglio Direttivo Federale.



federazione medico sportiva italiana

- e) In deroga ai requisiti del precedente articolo il Presidente Federale può proporre al Consiglio Direttivo Federale, che ne ha facoltà, di conferire direttamente benemerenze in favore di soggetti, anche non tesserati, italiani o stranieri, appartenenti ad istituzioni pubbliche o private, che si sono distinti per meriti straordinari nell'ambito delle attività della FMSI.
- f) La consegna della benemerenza avverrà in forma ufficiale in una apposita occasione stabilita dal Consiglio Federale.

Titolo II - Associazioni Medico Sportive o altri Enti

- a) Il Presidente del Comitato Regionale che intende proporre la concessione della benemerenza per una propria Associazione deve inoltrare alla Segreteria della FMSI:
 - 1. la richiesta di concessione delle benemerenza da sottoporre al Consiglio Direttivo a mezzo di <u>lettera raccomandata con ricevuta di ritorno</u> con ricevuta di ritorno, improrogabilmente entro il <u>30 aprile di ogni anno;</u>
 - 2. dettagliato <u>curriculum</u> relativo all'Associazione con <u>le relative motivazioni</u> alla proposta di conferimento delle benemerenza.
- b) Le proposte non rispondenti ai dettami riportati non saranno prese in considerazione.
- c) L'esame delle proposte è demandato con Gruppo di lavoro costituito ad hoc dal Presidente Federale.
- d) Le proposte ritenute valide devono essere approvate dal Consiglio Direttivo Federale.
- e) Il Presidente Federale può inoltre proporre al Consiglio Direttivo Federale di conferire direttamente benemerenze in favore di altri enti o associazioni, diversi dalle AMS, italiani o stranieri, appartenenti ad istituzioni pubbliche o private, che si sono distinti per meriti straordinari nell'ambito delle attività della FMSI o in favore della stessa.
- f) La consegna della benemerenza avverrà in forma ufficiale in una apposita occasione stabilita dal Consiglio Direttivo Federale.

Art. 4

a) Il Presidente Federale può sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Federale la concessione di una delle benemerenze previste dal regolamento a soggetti che, pur non rientrando nei caso sopra citati, ne risultino obiettivamente meritevoli.

Art. 4 bis

a) Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo Federale a partire dal 15 settembre 2012.